

22 OTT 1998
15 NOV 1998

09 NOV. 1998

23 NOV 1998



Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20.10.1998

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. - EX ART. 56 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.-

L'anno millenovecentonovantotto addì VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 11,40 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale prot. n. 28354 del 14/10/1998 - ai sensi dell'art. 36 della Legge 8.6.1990, n. 142 e dell'Art. 19 dello Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia F.F. Donato GUARINO

e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| 1) ANTONINO | Nunzio Santuccio | 13) MASTROCINQUE | Giovanni |
| 2) BARBATO | Clemente | 14) MAZZEO | |
| 3) BORRELLI | Mario | 15) MIRRA | |
| 4) BUCCIONE | Giovanni | 16) ORLACCHIO | |
| 5) CAMPOBASSO | Giovanni | 17) PAGLIUCA | |
| 6) DAMIANO | Nicola | 18) PANZA | |
| 7) DE LIBERO | Emmanuele | 19) PERROTTA | |
| 8) DI LONARDO | Raffaele | 20) PETRUCCIANO | |
| 9) DI LORENZO | Pietro | 21) SCIARRA | |
| 10) FELEPPA | Michele | 22) SPATAFORA | |
| 11) LAMPARELLI | Giuseppe | 23) SUERO | |
| 12) LAVORGNA | Antimo | 24) TIMOTEO | |

Luigi	PROVINCIALE ALI ATTI
Leopoldo	SE NE TRASMETTA U.C.A.
Luigi	CONI AGLI U.F.C.I.
Giuseppe	
Floriano	<i>Dir. Finanze e P.F.</i>
Pellegrino	<i>32382/24-11-98</i>
Fernando	
Vincenzo	
Rosario	
Teresa	IL SEGRETARIO GENERALE
Erasmus	19

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Rag. Giovanni MASTROCINQUE

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr. Gianclaudio IANNELLA 21

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. _____ Consiglieri, e il Presidente F.F. della Giunta.

4 - 22 - 23

Risultano assenti i Consiglieri di cui ai numeri _____

Sono presenti i Revisori dei Conti _____

Sono, altresì, presenti gli Assessori CASTIELLO - PETTI

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, dà la parola al Dr. MUOLLO, Dirigente del Settore Finanza e Controllo Economico dell'Ente, il quale nell'illustrare brevemente le motivazioni che hanno portato alla revoca della delibera di C.P. n. 39 del 17.9.98 di approvazione del Regolamento I.P.T. di questa Provincia, rappresenta la necessità di approvare il Nuovo Regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesta al P.R.A..

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata e seduta la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 17 , astenuto 1 (TIMOTEO) contrari 3 (PETRUCCIANO - DE LIBERO - PERROTTA) la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti, astenuti 2 (LAMPARELLI - TIMOTEO) contrari 3 (PETRUCCIANO - DE LIBERO - PERROTTA) viene approvata con 12 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Visto l'esito delle eseguite votazioni;
- Visto il parere favorevole resi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il n. 1);

DELIBERA

1. REVOCARE la deliberazione di Consiglio n. 39 del 17.09.1998;
2. APPROVARE il Nuovo Regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. che é parte integrante della presente deliberazione.
3. DARE alla presente immediata esecutività.

Il Consigliere LAMPARELLI propone una breve sospensione dei lavori del Consiglio, al fine di consentire ai Capigruppo di concordare i nominativi da designare nella Commissione Censuaria Provinciale di Benevento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno.

Il Consiglio unanimemente concorda, per cui il Presidente sospende i lavori.
Sono le ore 12,50.

19-10-98



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO ALLE FINANZE

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.- EX ART. 56 DEL D.Lgs. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.-

IL PROPONENTE

ISCRITTA AL N. 3
DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE

IMMEDIATA ESECUZIONE

Favorevoli n.....

Contrari n.....

APPROVATA CON DELIBERA N. 59 DEL 20 OTT. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione ASS. PETTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art.n. 55 L. 142 dell' 8.6.1990

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE
Art. 28 Dis. N. 77 del 25.2.1995

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L.
Cap.
Progr. n.

del

di L.
Cap.
Progr. n.

del

Esercizio finanziario 1998

Esercizio finanziario 1998

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

.....

.....

IL CONSIGLIO

sull
esp
MU
bre
app
Nu
ant

del **PREMESSO** che con deliberazione n°39 del 17.09.1998 veniva approvato il Regolamento I.P.T. di questa Provincia.

DI

ch **CONSIDERATO** che occorre garantire la riscossione del tributo nelle more della
LI individuazione del Concessionario della Riscossione a tutto il 31.12.1999;


RITENUTO doversi approvare il Nuovo Regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (I.P.T.), con contestuale revoca della deliberazione n°39 del 17.09.1998; ;

-
-
p **SENTITO** la Relazione dell'Assessore alle Finanze;

DELIBERA

di revocare la deliberazione di Consiglio n°39 del 17.09.1998; ;

di approvare il Nuovo Regolamento istitutivo dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. che è parte integrante della presente deliberazione.



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO

**IMPOSTA PROVINCIALE SULLE
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE,
ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
RICHIESTE AL P.R.A.**

EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997. N.446

(I.P.T.)

Art. 1
(Istituzione dell'imposta)

In attuazione del disposto dell'art.56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa;

L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 2
(Presupposto dell'imposta)

L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dal 1° gennaio 1999.

L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità ipotecarie.

Art. 3
(Modalità, termini e sanzioni)

Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 426.

Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una sanzione pari a quattro volte l'imposta dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa; la sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art.13, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art.56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4
(Misura dell'imposta)

L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, ovvero dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata in un periodo successivo al 1° gennaio.

Dette misure possono essere aumentate anche nel corso dell'esercizio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e si applicano dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione.

La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 5
(Modalità di riscossione dell'imposta)

L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, come previsto dall'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. e approvato con atto del responsabile dell'ufficio tributi della Provincia.

Art. 6
(Versamenti e obblighi del concessionario)

L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo.

Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 7 **(Compensi del concessionario)**

Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale per l'affidamento della riscossione delle tasse automobilistiche.

Art. 8 **(Ripresentazione di richiesta di formalità)**

Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 9 **(Rimborsi e recuperi)**

Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.

Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, entro il termine di decadenza di tre anni.

Il concessionario provvede, altresì, alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e da comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.

Art. 10
(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

A tale riguardo, il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto, altresì, a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.

Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

Il Consiglio Provinciale, in assenza dell'individuazione da parte della Regione del soggetto concessionario della riscossione della tasse automobilistiche, stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione secondo le modalità dettate dalla vigente disciplina di legge.

Nel caso di mancata individuazione da parte della Regione del soggetto concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche e, comunque, fino al 31 dicembre 1999, gli adempimenti di cui al comma 4 dell' art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 relativi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso e ritardato pagamento, sono affidati all'A.C.I.- Automobile Club d'Italia- Ufficio provinciale di Benevento, attuale soggetto incaricato della liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'imposta erariale di trascrizione e della addizionale provinciale, sulla base della disciplina istitutiva di detta imposta, in quanto compatibile, e delle norme del presente regolamento.

Nella fattispecie di cui al comma 2, è affidata all'A.C.I. anche l'istruttoria delle istanze di rimborso e di recupero di imposta di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Per tali adempimenti, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note a norma dell'art. 3 nonché per i dati da trasmettere alla Provincia, competono all'A.C.I. i compensi nella misura determinata dalla disciplina in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.-

PARERI

Visto ed esaminato il testo della proposta di Deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e conformità con i dati reali ed i riscontri d' ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso :

.....
.....
.....

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi :

.....
.....
.....

Data ,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


.....

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art.53 Legge 8.6.90, n.142 è di

parere FAVOREVOLE
CONTRARIO

.....
.....
.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



.....

Il Segretario Generale , sotto il profilo della legittimità, Art. 53 Legge 8.6.90, n. 142 è di parere

FAVOREVOLE
CONTRARIO

.....
.....
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....




PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
VIA NICOLA CALANDRA-82100 BENEVENTO

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO: MUTUI/ TRIBUTI

PROT. N° 9241 DEL 3.12.1998

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.-NOTIFICA DELIBERAZIONE N° 59 DEL 20.10.1998-



AL SIG.
VICE SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Si trasmette, in allegato, in duplice copia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 59 del 20.10.1998 ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento istitutivo dell'Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA - ex art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446", con invito a volerla notificare, tramite messo notificatore, all'ACI-Pubblico Registro Automobilistico-Via Mascellaro -Benevento.

Una copia della citata deliberazione, munita degli estremi di avvenuta notifica, deve essere restituita a questo Ufficio.

*Restituita dopo la notifica
il 3.12.1998*

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZA
E CONTROLLO ECONOMICO
DOTT. Sergio MUOLLO

PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali

l. N. 32382

Benevento, li 24 NOV 1998

L.O.: Consiglio

Oggetto: Delibera n. 59 del 20.10.1998 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE
FORMALITA' DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI
VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. - EX ART. 56 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N.
446.-"

AL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA E
CONTROLLO ECONOMICO

SEDE

Per tutti gli adempimenti conseguenti, si rimettono fascicolo e copia della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Fausto CUSANI -



Verbale letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE
F.to come all'originale

N. 1737

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 47 della legge 8.6.1990, n.142.

BENEVENTO

IL MESSO

22 OTT 1998

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(dr. Raffaele Fusani)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 22 OTT. 1998 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 47 della legge n. 142 dell'8.6.1990.

il 09 NOV. 1998
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Messa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

SI ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il _____ è divenuta esecutiva il _____ (art. 46 della legge 8.6.1990, n.142 e art. 22 della legge regionale 14.6.1993, n. 21).

BENEVENTO, li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Ovvero SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del _____ Prot. n. _____
Verb. n. _____ Dec. n. _____ ha espresso la seguente decisione:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 09 NOV. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Gianclaudio Iannella)

09 NOV. 1998

23 NOV. 1998

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 1763 REGISTRO PUBBLICAZIONI

IL MESSO [Signature]



ATTESTAZIONE DI SECONDA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 82, ULTIMO COMMA, PARTE SECONDA, DELLO STATUTO.

La presente deliberazione Consiliare n. 59 del 20.10.1998 sull'oggetto: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. - EX ART. 56 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1977, N. 446" esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per la durata di gg. 15 a decorrere dal

09 NOV. 1998

23 NOV. 1998

al _____

Benevento, 09 NOV. 1998



IL SEGRETARIO GENERALE [Signature]

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 09 NOV. 1998

AL 23 NOV. 1998 SENZA OSSERVAZIONI.

SI ATTESTA CHE LA DELIBERA N.59 DEL 20.10.1998 E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Benevento, 24 NOV. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(dr. [Signature] Casani)

